

Giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Sardegna, Sez. II 22 ottobre 2024, n. 718 - Aru, pres.; Plaisant, est. - Iypc Power 8 S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Pani e Cambule) ed a.

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un impianto eolico.

(Omissis)

FATTO

In data 27 luglio 2021 I.V.P.C. POWER 8 S.p.A. (da qui in poi soltanto “Società”) ha formalizzato presso il Servizio V.I.A. della Regione Sardegna una proposta avente a oggetto la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29,4 MW., comprensivo di n. 7 aerogeneratori ciascuno con potenza nominale di 4,20 MW., da ubicare nel territorio del Comune di Luogosanto, con annessa sottostazione elettrica estesa per 2.000 mq. da ubicare nel territorio del Comune di Santa Teresa di Gallura su area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1966 e compresa nella Fascia Costiera di cui all’assetto ambientale del vigente Piano paesaggistico regionale e all’art. 143 del d.lgs. 2004, n. 42. Su tale progetto la Società ha chiesto il rilascio del Provvedimento unico regionale ambientale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2021, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2021, n. 11/75, comprensivo di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico di cui al r.d. n. 3267/1923 e al d.p.r. n. 616/1977.

In data 29 luglio 2021 è stata pubblicata la relativa documentazione nel Sito *Web* della Regione Sardegna, poi comunicata alle amministrazioni interessate con nota 30 luglio 2021 n. 18310.

Con nota 1 settembre 2021 il Servizio V.I.A. regionale ha chiesto alla società interessate alcune integrazioni documentali, poi trasmesse in data 10 settembre 2021.

In data 15 settembre 2021 lo stesso Servizio ha dato avvio alla prima fase di consultazione pubblica, pubblicando nel Sito *web* della Regione Sardegna, l’avviso al Pubblico di cui all’art. 8, comma 4, delle Direttive regionali in materia di V.I.A. e dando di ciò comunicazione alle amministrazioni interessate e alla società richiedente in data 22 settembre 2021.

In data 18 novembre 2021 è stata indetta la Conferenza di servizi di cui all’art. 8, comma 9, delle Direttive regionali in materia di V.I.A., poi convocata con nota del 28 ottobre 2021.

Nella seduta del 18 novembre 2021 è stato evidenziato che il posizionamento dell’aerogeneratore *LG01* era stato previsto in area ritenuta non idonea e con successiva nota 17 dicembre 2021, n. 30423, è stato chiesto alla ricorrente il deposito di documentazione integrativa.

Al fine di dare corso a tali richieste, in data 12 gennaio 2022 la società interessata ha chiesto una sospensione dei termini procedurali per 180 giorni, istanza poi accolta dal Servizio V.I.A. con nota 14 gennaio 2022, n. 1001.

In data 27 giugno 2022 la Società ha ripresentato l’intera documentazione progettuale, in dichiarata sostituzione di quella allegata all’istanza introduttiva del procedimento, inserendo modifiche progettuali destinate a superare le criticità rilevate e a fornire i chiarimenti richiesti dalle amministrazioni coinvolte, in particolare prevedendo: - una diversa geometria dell’aerogeneratore per quanto riguarda il diametro del rotatore e l’altezza al mozzo del tubolare, ad altezza massima di 150 m. invariata; - un diverso posizionamento dell’aerogeneratore *LG01* e la conseguente modifica del tracciato del cavidotto, nonché della viabilità di accesso e del collegamento con l’aerogeneratore *LG02*.

A seguito di tali modifiche progettuali, il Servizio V.I.A., in data 18 luglio 2022, ha pubblicato un nuovo avviso al pubblico sul Sito *Web* della Regione Sardegna, ripetendo la fase di consultazione pubblica e comunicando tale adempimento procedimentale agli enti interessati e alla società richiedente con nota 20 luglio 2022, n. 18696.

Con nota dell’11 agosto 2022 il Servizio V.I.A. ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 1, comma 9, della l.r. n. 2/2021 e dell’art. 8, comma 12, delle Direttive in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., poi riunitasi in data 15 settembre 2022.

Dopo un’ulteriore richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, formalizzata con nota del 13 ottobre 2022, la Società ha ottenuto una nuova sospensione dei termini del procedimento per 90 giorni, all’esito dei quali ha inviato quanto richiesto in data 13 gennaio 2023.

In data 21 febbraio 2023 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di servizi, ove sono state evidenziate alcune carenze informative e alcune nuove criticità progettuali, tra cui la collocazione della sottostazione in area ritenuta non idonea, come evidenziato dal Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord est con nota 21 febbraio 2023, n. 8828, nonché la contestazione del metodo utilizzato per l’individuazione dei beni oggetto delle foto simulazioni di progetto, come da nota della Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro

24 febbraio 2023, n. 2866.

All'esito dei propri lavori la Conferenza di servizi decisoria ha espresso giudizio negativo sulla richiesta di V.I.A., escludendo la possibilità di *"addivenire ad una conclusione favorevole dell'istruttoria"* per le carenze documentali rilevate e per il mancato riscontro dei chiarimenti richiesti dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Conseguentemente il Servizio V.I.A., dopo avere comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della proposta con nota 23 marzo 2023, n. 9556, ha espresso parere negativo sulla richiesta di V.I.A. con nota 5 aprile 2023, n. 188, e la Regione Sardegna, con deliberazione 20 aprile 2023, n. 15/22, ha definitivamente espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto, fondando tale decisione sul parere negativo del Servizio V.I.A. e sugli esiti della Conferenza di servizi decisoria.

Con il ricorso ora sottoposto all'esame del Collegio, notificato in data 19 giugno 2023, la Società ha chiesto l'annullamento di tali esiti procedimentali, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Prima di esaminare le censure dedotte in ricorso è opportuno riportare testualmente gli aspetti motivazionali su cui si fonda l'impugnata decisione negativa, traendoli direttamente dal verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi, ove, all'esito dell'istruttoria, il rappresentante del Servizio V.I.A. regionale ha conclusivamente rilevato che: *"L'ing. Siuni rammenta che, sin dalle prime fasi del presente procedimento, il Servizio VIA ha provveduto a inoltrare alla Proponente diverse richieste di regolarizzazione dell'istanza, una richiesta di completamento documentale ai sensi dell'art. 1, c. 6 della L.R. 2/2021, oltre che una richiesta di integrazioni (prot. DGA n. 30423 del 17.12.21), depositate al termine di una sospensione del procedimento, pari a 180 giorni, richiesta dalla Proponente e accolta dal Servizio VIA. Nella successiva fase decisoria, la prima seduta della conferenza di servizi, come rappresentato nel relativo verbale qui integralmente richiamato, si è conclusa con la richiesta, ai sensi dell'art. 8, c. 12 delle Direttive, di fornire i chiarimenti e le precisazioni formulati da parte dei diversi Enti partecipanti e con l'aggiornamento dei lavori ad una seconda seduta. Detti chiarimenti e precisazioni sono stati trasmessi dalla Proponente solo dopo una ulteriore richiesta di sospensione del procedimento, pari a 90 giorni. Detta richiesta di sospensione è stata accolta dal Servizio VIA, nonostante la perentorietà dei termini imposti dalle citate Direttive, anche in considerazione del favor manifestato dal legislatore nazionale e unionale per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e al fine di consentire alla Proponente di fornire tutti gli elementi utili all'eventuale superamento degli interessi confliggenti con la realizzazione dell'opera, tra cui, a mero titolo d'esempio non esaustivo, quelli attinenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, culturale e archeologico, che rivestono anch'essi un*

rilievo di natura costituzionale. Tuttavia, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti e da quanto rappresentato dai diversi enti partecipanti alla seduta odierna, nonostante l'iter sopra sintetizzato e le sospensioni già concesse, persistono le carenze documentali e le criticità evidenziate sin dalle prime fasi procedurali. In particolare e in estrema sintesi: - come evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est: - "la sottostazione elettrica [...] ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (D.M. 30/04/1966, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 25/07/1966), nonché della Fascia Costiera, bene paesaggistico dell'assetto ambientale del P.P.R., di cui all'art. 143 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio", aree non idonee secondo la D.G.R. n. 59/90 del 2020; - "benché le turbine ricadano su aree non vincolate, il loro impatto visivo si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, [...] tale impatto interessa aree oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico del territorio di Aglientu, dal quale le turbine distano poche centinaia di metri, e di Santa Teresa Gallura, dal quale la turbina LG01, situata più a nord, dista oltre 3 km. Come già richiesto nelle precedenti note di questo Servizio, si riscontra che la Relazione Paesaggistica, non indaga su tali aspetti"; - "La presenza e l'eventuale moltiplicarsi di interventi analoghi in tale particolare contesto comporta, infatti, la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in uno scenario industriale in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in concorrenza con le strutture geografiche, gli elementi naturali e i caratteri storicoculturali che connotano il territorio, alterando completamente la struttura del sistema paesaggistico e le reciproche relazioni strutturali, percettive o simboliche. [...] La relazione paesaggistica non verifica la coerenza dell'intervento con le prescrizioni di cui agli artt. 15 e 20 delle NTA del P.P.R., applicabili in quanto, come detto, il Comune di Santa Teresa Gallura non è ad oggi dotato di PUC ad esso adeguato"; - "per quanto concerne la "Fascia costiera" (cfr. art. 20 delle NTA del P.P.R.) [...], come previsto al comma 2, possono essere realizzati, in tutta la Fascia Costiera, esclusivamente "interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici" ovvero, vedi p.to 3, lett. b), del citato art. 20, "infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R." da attuarsi tramite "Intesa" nelle more della predisposizione del P.U.C."; - "Per quanto concerne le integrazioni documentali richieste, la documentazione presentata dalla ditta proponente, ricalca sostanzialmente quanto già rappresentato, riproponendo interventi di cui all'art. 21 della L.R. 8/2016, senza proporre opere di compensazione



paesaggistica, sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza, come quello in esame, soprattutto in conseguenza all'interessamento diretto di beni paesaggistici di cui all'art. 134, ma anche in relazione agli aspetti di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004"; - come evidenziato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro: - relativamente alla tutela del patrimonio archeologico, "benché si rilevino aggiornamenti relativi all'inserimento di beni dichiarati di interesse archeologico [...] nulla è stato aggiornato per quanto riguarda le ricognizioni territoriali nelle aree interessate dal progetto, per le quali si era già osservato che i dati presenti sull'elaborato di aprile 2022 erano i medesimi di giugno 2021 [...] La valutazione di "rischio archeologico" di queste aree è stata considerata a basso rischio quando, invero, non è possibile valutarne il potenziale che – appunto – non doveva essere espresso, stante l'inaccessibilità e la scarsa o nulla visibilità dei luoghi"; - la documentazione di riferimento "risulta ancora carente e non consente a questo Ufficio di esprimere il parere sull'impatto che l'impianto avrebbe sul patrimonio archeologico del territorio in esame"; - " [...] non è accettabile la scala di valori applicata ai beni archeologici nella relazione paesaggistica per la verifica dell'impatto visivo dell'impianto in progetto sui beni stessi [...]"; - relativamente alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio " [...] sebbene si osservi un ulteriore approfondimento della documentazione, si deve evidenziare che la stessa non risulta ancora completa ed esaustiva. In particolare, la relazione paesaggistica non è stata integrata con un adeguato studio di misure compensative"; - "Le pale eoliche si localizzano nel territorio di Luogosanto lungo il margine del confine comunale con il territorio di Aglientu, area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Intero Territorio Comunale di Aglientu – DM 29/10/1964). [...] Anche l'intero territorio comunale di S. Teresa Gallura è sottoposto a tutela con DM 30/04/1966. A questo proposito non risulta essere stata approfondita la compatibilità di potenziali impatti delle opere del progetto con le aree tutelate dai citati decreti ministeriali"; - "questo Ufficio con nota prot. 13355 del 10.09.2021 ha chiesto di considerare punti fotografici "sensibili" "tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, anche esterni ai centri abitati. Nel dare riscontro alla suddetta richiesta il richiedente ha elaborato un sistema di valutazione dei beni basato su una serie di indicatori rappresentativi delle caratteristiche del bene [...] al fine di poter assegnare dei punteggi e redigere una selezione per lo studio dell'intervisibilità. Questa selezione basata su tali indicatori non è ammissibile, in quanto tali parametri arbitrariamente individuati sono utilizzati per assegnare un punteggio rappresentativo del valore del bene, redigere una "classifica" di valori ed effettuare una selezione arbitraria. [...] Si ritiene, pertanto, che il metodo adottato non sia rispondente alla richiesta di sviluppare fotosimulazioni finalizzate alla verifica dell'impatto visivo dell'impianto sui beni in argomento"; - come evidenziato dal Comune di Aglientu: - "a seguito della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 18 novembre 2021, sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata [...] In sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 15 settembre 2022, è stato rilevato che dalla documentazione non risultano analizzati gli impatti su alcuni beni [...] Dall'esame della documentazione trasmessa (ndr dopo la prima seduta della conferenza decisoria), l'analisi degli impatti risulta dunque ancora incompleta, in quanto sono stati analizzati, tenendo conto della disciplina del bene attraverso l'identificazione di due perimetri di tutela degli elementi dell'assetto storico-culturale, circa il 20 per cento degli elementi ricompresi all'interno dell'area vasta di studio. - "L'analisi delle relazioni percettive dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica rispetto a un contesto paesaggistico caratterizzato da una connotazione fortemente identitaria tipica del territorio gallurese, praticamente intatto con i suoi paesaggi granitici, le estese foreste di lecci e le vaste estensioni di macchia mediterranea, devono necessariamente essere effettuate in relazione al ricco patrimonio storico-culturale, al fine di verificare o escludere l'alterazione dell'assetto percettivo, che mal si concilia con le esigenze di tutela dettate sia dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia dal vincolo di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004"; - "Giova comunque evidenziare che, fermo restando quanto sopra espresso, dall'esame della documentazione trasmessa emerge comunque come le relazioni visuali evidenzino per alcuni beni paesaggistici l'interferenza sulla percezione del contesto, tali da compromettere il carattere identitario e unico del paesaggio. L'analisi effettuata su 47 elementi dell'insediamento rurale sparso (stazzi) mostra un impatto percettivo importante su circa il 38 per cento dei beni. Tali impatti investono direttamente l'assetto paesaggistico del territorio, determinando una alterazione irreversibile [...] "; - "non è stata predisposta l'analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo"; - "In conclusione, fermo restando quanto sopra esposto in relazione agli impatti emersi in sede di analisi, la documentazione trasmessa dal proponente risulta carente e non completa rispetto alla richiesta di integrazioni avanzata dal Comune di Aglientu in sede di conferenza di servizi e non permette la valutazione della compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'intervento e pertanto l'espressione del parere di competenza"; - come evidenziato dall'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari: - "Non è stato presentato un Progetto di Monitoraggio Ambientale aggiornato sulla base di quanto richiesto da questo Dipartimento. Il proponente non recepisce il richiesto monitoraggio della componente suolo ma propone: [...]. A tal proposito, non si ritiene necessario quanto proposto e si ribadisce la necessità che il Proponente predisponga il monitoraggio della matrice suolo nelle aree di cantiere non impermeabilizzate"; - relativamente alla



gestione delle terre e rocce da scavo, considerata l'attuale previsione di gestione delle eccedenze non riutilizzabili in situ in progetti di ripristino di attività estrattive esistenti nell'areale di intervento "dovrà essere elaborato il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, in sostituzione del Piano preliminare di utilizzo in situ. Sarà necessario effettuare la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo nell'ambito della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di definire la modalità di gestione dei volumi eccedenti la quota di riutilizzo in situ, sulla base degli esiti analitici di tale caratterizzazione"; - relativamente agli interventi di mitigazione e compensazione "Non sono stati presentati ulteriori interventi compensativi oltre il rimboschimento compensativo. Come già espresso nel documento precedente [...] si ritiene che debbano essere previste adeguate misure compensative"; - "Si ritiene che la documentazione integrativa non risponda adeguatamente a quanto richiesto da questo Dipartimento nel documento di osservazioni precedente (settembre 2022)"; - come evidenziato dall'A.R.P.A.S. - Servizio Agenti fisici: - rispetto alle precedenti osservazioni relative all'impatto acustico atteso nella fase di esercizio e produzione "si evidenzia la non concordanza tra il chiarimento fornito e le indicazioni contenute nell'Allegato SIA QA R.6 Capitolo 2, § 1, e ribadito ai §§ 3 e 3.1 del medesimo allegato, da cui si deduce che l'osservazione citata non sia stata recepita"; - in riferimento al censimento dei ricettori e alla fase cantieristica di realizzazione del cavidotto "Si osserva che da verifica su foto aeree (fonte Google Earth Pro) sono presenti fabbricati che insistono dal tracciato a distanze inferiori da quanto proposto pertanto, in assenza di destinazione d'uso degli immobili e di valutazioni previsionali specifiche, non appare certo il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997"; - "non essendo specificata la metodologia applicata per valutare la potenza sonora dei mezzi d'opera semoventi, è plausibile ipotizzare una sottostima dell'impatto acustico"; - "risulta che il livello sonoro prodotto dal cantiere durante le circa 8 (otto) h sia stato "spalmato" per tutto il TR diurno e questo non è contemplato nella norma tecnica di settore (D.M. 16 marzo 1998)"; - come evidenziato da diversi Enti, risultano completamente assenti proposte di opere compensative e anche l'intervento di rimboschimento compensativo risulta, allo stato, una mera ipotesi, non suffragata da alcun elaborato progettuale né, tantomeno, da una localizzazione delle aree di intervento, che possano consentire una compiuta valutazione da parte degli Enti. In proposito il C.F.V.A. ha specificato che "Per la realizzazione del rimboschimento compensativo dovrà essere presentato, ai sensi della citata Del. G.R. 11/21 e suo allegato, un progetto definitivo che contenga tutti gli elaborati necessari all'istruttoria da parte del CFVA (relazione tecnica descrittiva degli interventi e dell'area oggetto di intervento, individuazione dell'area su planimetria catastale, ortofoto aggiornate e carta topografica, computo metrico estimativo sul quale calcolare l'importo della cauzione a garanzia)". Per tutto quanto sopra premesso, l'ing. Siuni, pur tenendo conto dello scenario generale teso all'incentivazione delle fonti rinnovabili e degli obiettivi energetici ed ambientali dell'Italia derivanti dalla Strategia energetica nazionale, dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, oltre che degli ultimi sviluppi normativi tesi al perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, non può che prendere atto della perdurante carenza documentale e analitica e il mancato perfezionamento delle integrazioni necessarie che, di contro, la Proponente ritiene essere esaustive. Il livello di trattazione, da parte del Proponente, dei possibili impatti ambientali sui diversi fattori sopra individuati e, in particolare, su quelli attinenti al patrimonio culturale e al paesaggio, caratterizzato peraltro da una particolare sensibilità, come dimostrato dal regime vincolistico vigente nell'area di riferimento e dall'interessamento diretto di beni paesaggistici, non consente agli Enti competenti e al Servizio VIA di esprimersi nel merito e, quindi, di escludere effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in esame. Dopo ampia e approfondita disamina e discussione sugli elementi emersi nel corso del procedimento e di quanto analizzato nel corso dell'odierna riunione, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti nonché di quelli espressi nelle sedute della conferenza, per le motivazioni anzidette, non è quindi possibile addivenire ad una conclusione favorevole della istruttoria sulla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto.

2.2 Titoli autorizzativi L'ing. Siuni richiama l'elenco dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente in sede di istanza e rileva che: - il C.F.V.A. ha confermato il proprio parere favorevole in relazione agli interventi ricadenti in area soggetta a vincolo idrogeologico; - per quanto riguarda l'Autorizzazione paesaggistica, le rilevate carenze documentali, unitamente alle caratteristiche delle aree interessate dalle opere, non hanno consentito agli Enti competenti (Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro) di esprimersi favorevolmente rispetto al rilascio del titolo abilitativo in questione. L'ing. Siuni rammenta comunque che, ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 2/2021, la decisione di rilasciare i titoli abilitati ricompresi nel PAUR è assunta sulla base dell'esito positivo della istruttoria relativa al procedimento di VIA.

3. Conclusioni L'ing. Siuni comunica pertanto che: - richiamato integralmente il verbale della precedente seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 15.09.2022; - alla luce della discussione svolta in data odierna; - vista la posizione negativa circa la compatibilità ambientale del progetto, formata nel corso dell'istruttoria, nella seduta del 15.09.2022 e definita in data odierna, per cui si sono espressi gli Enti partecipanti, per quanto di specifica competenza; - preso atto di quanto rilevato dai Soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi richiesti dalla Proponente; - per quanto sopra premesso ed esposto, LA CONFERENZA DI SERVIZI esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna, DECIDE 1) che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in oggetto, in considerazione degli elementi ostativi sopra specificati; 2) che il Servizio VIA dovrà procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e

s.m.i.”.

Ciò premesso si passa all'esame dell'unica, articolata, censura dedotta dalla ricorrente, la quale contesta l'assunto leggibile a verbale della Conferenza di servizi secondo cui non è stato possibile esprimere il positivo giudizio richiesto a causa della *“perdurante carenza documentale e analitica”* e nel *“mancato perfezionamento delle integrazioni necessarie”*, in quanto *“il livello di trattazione, da parte del Proponente...non consente agli Enti competenti e al Servizio VIA di esprimersi nel merito e, quindi, di escludere effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impatto in esame”*, ritenendo che, al contrario, la documentazione versata in atti sia completa ed esaustiva, come tale capace di giustificare solo una valutazione positiva, per cui l'opposta decisione assunta sarebbe carente sotto il profilo dell'istruttoria e della motivazione.

Sostiene, inoltre, la ricorrente che il comportamento complessivamente tenuto dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento si ponga in contrasto con i canoni di proporzionalità, divieto di aggravamento procedimentale, buona fede e leale collaborazione, tenuto conto delle numerose richieste di documentazione integrativa, sempre tempestivamente adempiute dall'interessata e ritenute, però, costantemente insufficienti.

Il Collegio non condivide tali assunti, per le ragioni che passa a esporre.

Deve, prima di tutto, evidenziarsi che l'impostazione di fondo cui si affida parte ricorrente trova *prima facie* smentita nella particolare ampiezza e completezza della motivazione posta a base degli atti impugnati, cui hanno contribuito diverse amministrazioni coinvolte, come si evince dalla lettura del verbale della Conferenza testualmente riportato poc'anzi. Detto verbale, infatti, testimonia come le amministrazioni coinvolte abbiano analizzato con particolare attenzione la documentazione depositata dalla ricorrente, ritenendola insufficiente a testimoniare il rispetto delle molteplici e delicate esigenze di tutela imposte dai valori in gioco nel territorio interessato e illustrando dettagliatamente le ragioni di tale conclusione. Non è, dunque, sufficiente a dimostrare la fondatezza delle tesi di parte ricorrente la *“corposità”* della documentazione da essa prodotta nel corso del procedimento, per l'evidente ragione che la completezza di un compendio documentale non dipende necessariamente dalla sua mole, ben potendo accadere che quanto prodotto sia insufficiente alla piena tutela dei numerosi e delicati valori coinvolti dalla realizzazione dell'impianto, proprio come accaduto nel caso ora in esame. Non potendosi, peraltro, trascurare il fatto, che le valutazioni affidate alle amministrazioni cui è deputata la cura di tali delicati interessi pubblici sono notoriamente connotate da elevati profili di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabili solo per chiari travisamenti di fatto o vizi logici che nel caso di specie non è dato riscontrare, come tra breve si vedrà nel dettaglio.

Né può condividersi l'ulteriore assunto di fondo della ricorrente circa la pretesa scorrettezza delle numerose e reiterate richieste di integrazione documentale formulate nei suoi confronti, se non altro perché, come emerge dalla parte in narrativa -a fronte delle prime richieste di integrazione documentale avanzate nel corso della fase propriamente istruttoria dal Servizio V.I.A. con nota 17 dicembre 2021, n. 30423- era stata la stessa ricorrente a sostituire l'intera documentazione originariamente prodotta con documentazione completamente nuova, in tal modo provocando una vera e propria regressione procedimentale e la conseguente ripubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 8, commi 4 e 8, delle Direttive regionali in materia di V.I.A., che ha fatto ricominciare da zero la fase istruttoria, per cui a quel punto le amministrazioni coinvolte hanno legittimamente rivolto all'interessate ulteriori richieste di integrazione documentale e chiarimenti, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, delle medesime Direttive regionali.

Ciò posto in termini generali, si procederà ora all'analisi dei rilievi formulati dalla ricorrente nei confronti dei singoli assunti motivazionali emersi in Conferenza di servizi per confutarne partitamente la fondatezza. Al riguardo si anticipa che, trovando la contestata motivazione fondamento in una pluralità di elementi tra loro autonomi, l'accoglimento del ricorso presupporrebbe la fondatezza dei rilievi mossi nei confronti della totalità di essi -o quanto meno di quelli più rilevanti-per cui la successiva analisi potrà essere limitata ai profili di maggiore importanza ed evidenza.

Cominciando dal rilievo mosso dalla ricorrente in relazione al fatto che il posizionamento in area non idonea della Sottostazione elettrica le sarebbe stato contestato solo nella fase finale dell'istruttoria, si osserva preliminarmente che, quand'anche così fosse, ciò non inficerebbe di per sé il relativo rilievo motivazionale, pur sempre finalizzato a garantire la realizzazione dell'intervento in termini coerenti con le esigenze di tutela del territorio, il che è espressamente consentito anche in fase di Conferenza di servizi decisa dall'art. 8, comma 12, delle Direttive regionali.

Inoltre si osserva che -in disparte quanto accaduto nella prima conferenza istruttoria- nella conferenza di servizi del 15 settembre 2022, convocata dopo che la ricorrente aveva ripresentato l'intera documentazione progettuale, il Servizio Tutela del Paesaggio, con nota 15 settembre 2022, n. 46129, aveva rilevato che *“detta stazione ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 (D.M. 30/4/1966, pubblicato nella G.U. n. 183 del 25/07/1966), nonché della fascia costiera, bene paesaggistico dell'assetto ambientale del P.P.R., di cui all'art. 143 del citato Codice dei Beni culturali del Paesaggio...”* e che *“Alla luce della presenza dei beni paesaggistici appena elencati, pertanto, si fa presente che la realizzazione della sottostazione elettrica, necessita di specifica autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*.

In ogni caso parte ricorrente non ha adeguatamente smentito tale circostanza evidenziata dal Servizio Tutela del Paesaggio, per cui la relativa doglianza, sostanzialmente formalistica, non coglie nel segno.

Riguardo alla non completa dimostrazione dell'impatto visivo dell'impianto, deve premettersi che il Servizio di Tutela

del Paesaggio ha individuato in circa 8.500 m. la distanza da cui le pale risulterebbero potenzialmente visibili, all'interno della quale ha individuato la presenza di n. 208 beni paesaggisticamente rilevanti, di cui n. 23 riconducibili all'art. 48, comma 1, delle N.T.A. del P.P.R., (*"Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale"*), in particolare chiese e nuraghi, e n. 185 riconducibili a *"Elementi dell'insediamento rurale sparso: stazzi"* di cui all'art. 51, comma 1, delle N.T.A. del P.P.R. *"Aree caratterizzate da insediamenti storici"*.

Ciò premesso è stata, per la prima volta, la Soprintendenza, già con nota del 10 settembre 2021, n. 13355, a evidenziare che *"dovranno essere considerati quali "punti di osservazione sensibili" tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal P.P.R. ai sensi dell'art. 48 delle N.T.A., anche esterni ai centri abitati"*.

Su tale presupposto le successive integrazioni documentali della ricorrente sono state motivatamente considerate insufficienti, avendo la Soprintendenza, con nota 15 settembre 2022, n. 12118, rilevato che la mappatura fornita dalla ricorrente non teneva conto dell'impatto visivo dell'impianto su molti dei beni sopra descritti, come poi ribadito dalla conferenza di servizi nella medesima data.

L'insufficienza della mappatura ha, poi, trovato conferma quando la ricorrente ha operato l'ultima produzione documentale, inviando complessivamente n. 50 foto simulazioni e n. 16 video simulazioni, evidentemente insufficienti rispetto al numero (208) di beni protetti sopra descritti.

Né convincono le giustificazioni rese, sul punto dalla ricorrente nelle proprie memorie, laddove evidenzia che la mappatura è stata limitata ai beni ritenuti più rappresentativi anche considerata la notevole vastità dell'area di indagine. Non si vede, infatti, e questo vale per molti dei rilievi mossi nei confronti della documentazione prodotta dalla ricorrente, per quale motivo la vastità della fascia potenzialmente interessata dalla visibilità dell'impianto proposto -cioè una caratteristica che conferma di per sé il forte impatto visivo dell'impianto stesso- possa essere utilizzata a giustificazione di una verifica ridotta sul punto.

Resta, comunque, il fatto che la richiesta istruttoria delle amministrazioni interessate non è stata soddisfatta per intero dalla ricorrente, il che giustifica la correttezza delle conclusioni cui è giunta la conferenza di servizi.

Analogo discorso vale per l'impatto paesaggistico dell'impianto previsto sull'intero territorio del Comune di Santa Teresa di Gallura, complessivamente sottoposto a tutela dal D.M. 30 aprile 1966, sul quale la ricorrente non ha operato alcuna verifica da sottoporre all'attenzione delle amministrazioni competenti.

Sono infondate anche le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il rilievo relativo alla mancata esecuzione delle richieste formulate dal Servizio Tutela del Paesaggio, dalla Soprintendenza e dall'ARPAS circa l'inserimento nella relazione paesaggistica di misure compensative proporzionate all'estensione dell'areale e al consumo del suolo per la realizzazione dell'impianto.

Difatti l'unico intervento proposto dalla ricorrente è stato quello di rimboschimento, ritenuto necessario ma non sufficiente sin dalle prime riunioni della conferenza di servizi.

Come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, nell'elaborato denominato *"SIA QA R1.2 Relazione SIA Quadro Ambientale – Sezione Impatti"*, trasmesso dalla ricorrente in data 27 giugno 2022, in riscontro alle risultanze della prima seduta istruttoria, si legge testualmente (a pag. 55) che *"Per le superfici di macchia e le formazioni lineari interessate in maniera temporanea e permanente, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 8/2016, vengono previsti interventi di compensazione, rappresentati da rimboschimenti con specie autoctone, da impiantare su terreni non boscati di pari superficie. Gli interventi saranno effettuati nelle aree e con le modalità che verranno concordate"*, il che trova riscontro anche negli altri elaborati progettuali forniti dalla ricorrente, e ciò conferma come l'unico intervento di mitigazione dalla stessa proposto sia quello di rimboschimento, tanto è vero che nella seduta della conferenza tenutasi il 15 settembre 2022 diverse amministrazioni già avevano rilevato l'insufficienza di tale documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto a quanto le era stato richiesto. Né la situazione è mutata dopo l'ulteriore produzione documentale del 13 gennaio 2023, avente a oggetto, anche questa volta, il solo intervento di rimboschimento, come si rileva a verbale della conferenza in data 21 febbraio 2023.

Neppure possono condividersi le doglianze rivolte dalla ricorrente nei confronti dei rilievi sollevati dalla Soprintendenza circa l'insufficienza, sotto il profilo delle aree esaminate e della visibilità dei suoli interessati, della mappatura del territorio interessato ai fini della valutazione del rischio archeologico.

Difatti parte ricorrente, senza contestare il contenuto materiale di tale rilievo, ha tentato di giustificare l'incompletezza della mappatura prodotta evidenziando la notevole distanza esistente tra la zona di ubicazione dell'impianto e le aree ove la presenza di beni archeologici è stata già accertata, trascurando erroneamente il fatto che la diversa mappatura richiesta dalla Soprintendenza aveva proprio la funzione di individuare eventuali nuovi beni archeologici potenzialmente interessati dall'intervento proposto.

Per quanto premesso, dunque, le censure mosse in ricorso non risultano in grado di smentire la completezza e fondatezza dell'articolato compendio motivazionale e istruttorio posto a base degli atti impugnati, con la conseguente infondatezza del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Sardegna, liquidate in euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

